

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 36

Adunanza 6 settembre 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI - VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 834 – 30642/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore UGO PERONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Riva Presso Chieri:  
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ≡ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 029-13936 del 15/11/2004;
- ≡ ha approvato con le Deliberazioni C.C. n. 43 del 23/11/2006, n.44 del 11/12/2008, n. 21 del 16/04/2009 e n. 12 del 29/04/2010 quattro Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ≡ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 25 del 20/07/2011, il progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 03/08/2011 (pervenuto 04/08/2011), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopraccitato settimo comma (*Prat. n. 112/2011*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ≡ popolazione: 2.066 abitanti nel 1971, 2.769 abitanti nel 1981, 3.563 abitanti del 1991 e 3.833 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico in costante aumento con un picco pari all'34% nel decennio 1971-1981, stabilizzatosi al 7,6 % nell'ultimo decennio;
- ≡ superficie territoriale di 3.584 ettari di collina, di cui 3.575 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 99 % del territorio comunale) e 9 ettari con pendenze tra i 5° e i 20°; in riferimento capacità d'uso dei suoli si evidenzia che 3.225 ettari appartengono alla Classe II<sup>A</sup> (pari a circa il 90% del territorio comunale);
- ≡ sistema produttivo: è presente un ambito produttivo di II livello così come definito dal P.T.C.2, denominato "Area ex-Embraco";
- ≡ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana indicati nell'art 22 del N.d.A. del P.T.C.2;
- ≡ è individuato dal P.T.C.2 come "*Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale*";
- ≡ infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dall'Autostrada A21 Torino-Piacenza, dalla ex Strada Statale n. 10 ora d'interesse Regionale (nel tratto Torino – Chieri – confine Provincia), dalla Strada Provinciale n. 120 di *Riva di Chieri* e n. 121 di *Arignano*;
  - è inoltre attraversato dalla linea ferroviaria regionale Torino - Asti;
- ≡ assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Banna di Santena, Rio Borgallo, Rio del Gerbido, Rio Scarosa, Rio del Busso, Rio del Molino della Torre, Rio di Aranzone, Rio di Arbietto, Rio Riassola, Rio Santena
  - il SIT Provinciale rileva la presenza di 740 ettari di superficie compresi all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (ex Legge 431/85);
  - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 544 ettari di aree inondabili con tempi di ritorno di 25-50 anni;
- ≡ tutela ambientale:
  - una porzione del territorio di 3.443 ettari è individuata come *area a bassa capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque sotterranee*;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 25 del 20/07/2011;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale n. 7 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- stralcio parziale del PIP posto in fregio alla SP n. 010 e individuazione di un nuovo sito per la rilocalizzazione di alcune attività artigianali presenti nel centro abitato;
- riqualificazione di P.zza Carlo Emanuele I e previsione di un parcheggio interrato ad uso pubblico e privato;
- rettifica di alcuni tratti di viabilità e dell'intersezione stradale tra via Buttigliera e la trasversale che collegherà via San Domenico Savio e via Faustina Mazzetti, oltre a razionalizzare alcune aree per Servizi;
- riclassificazione dell'ambito posto su via Circonvallazione 20/b da area rurale residenziale RA ad area residenziale di recupero urbanistico RR e dell'ambito sito tra via San Grato e via Buttigliera da commerciale esistente confermato IC a residenziale con capacità insediativa esaurita RE;
- prescrizioni dedicate alla possibilità di installare un basso fabbricato pertinente alla residenza,
- definizione di "*temperamenti*" alla possibilità di recuperare edifici rurali abbandonati;

La documentazione allegata contiene altresì la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77 e la Deliberazione di adozione della Variante segnala che in data

16/02/2011 l'Organo Tecnico Comunale ha espresso, previo parere dei Soggetti competenti in materia ambientale (sulla scorta della Verifica di preventiva), l'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia del 25/01/2011 prot. N. 77252/lb6;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 18/09/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 23/08/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. del Comune di Riva presso Chieri, adottato con deliberazione del C.C. n. 25 del 20/07/2011, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla

disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Riva Presso Chieri la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta